

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DI
ROVIGO

Indice generale

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione	1
Art. 2 – Dotazioni delle armi di servizio.....	1
Art. 3 – Armi cerimoniali	1
Art. 4 – Altri presidi per la difesa personale in dotazione	1
Art. 5 – Servizi armati.....	2

CAPO II – IDONEITA' AL PORTO DELL'ARMA

Art. 6 – Requisiti per il porto dell'arma	2
Art. 7 – Assegnazione dell'arma di ordinanza	3

CAPO III – CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8 – Custodia delle armi	4
Art. 9 – Consegnatario delle armi	4
Art. 10 – Registrazioni obbligatorie	5
Art. 11 – Prescrizioni per la sicurezza	5
Art. 12 – Prelevamento e versamento dell'arma	5
Art. 13 – Doveri dell'assegnatario	6
Art. 14 – Denuncia di smarrimento o furto dell'arma	7

CAPO IV – MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 15 – Modalità e casi di porto dell'arma	7
Art. 16 – Servizi di collegamento e di rappresentanza	7
Art. 17 – Servizi extraterritoriali per soccorso, in supporto o convenzione	7
Art. 18 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	8

CAPO V – ADDESTRAMENTO

Art. 19 – Addestramento al tiro	8
---------------------------------------	---

Art. 20 – Addestramento al tiro facoltativo	8
---	---

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Disciplina transitoria	8
--	---

Art. 22 – Rinvio a norme di legge e regolamentari	8
---	---

Art. 23 – Entrata in vigore	9
-----------------------------------	---

CAPO I - NORME GENERALI -

Art. 1 - Campo di applicazione -

1. Il presente Regolamento disciplina l'armamento in dotazione al personale della Polizia Locale di Rovigo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, in attuazione dell'art. 5 della legge n. 65 del 7 marzo 1986 e del Decreto del Ministro dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.
2. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma 1 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati, quali indicati al successivo art. 5.

Art. 2 - Dotazione delle armi di servizio -

1. L'arma in dotazione al Corpo di Polizia Locale è la pistola del tipo semiautomatico, scelta tra i modelli di arma comune da sparo per difesa personale, consentiti dalla normativa vigente.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione equivale al numero di operatori per i quali è prevista l'assegnazione, maggiorato del 5% o almeno di un'arma, come dotazione di riserva. Il numero complessivo delle armi in dotazione, calcolato secondo le modalità di cui al periodo precedente, è fissato con provvedimento del Sindaco, di cui è data comunicazione al Prefetto.
3. A ciascun operatore è assegnata, a corredo dell'arma di cui al comma 1, una congrua dotazione di cartucce pari al numero massimo che può essere caricato sul caricatore principale e su quello di riserva.
4. Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Art. 3 – Armi cerimoniali -

1. Per le sole esigenze di rappresentanza, parata e scorta d'onore, è prevista la dotazione di sciabole e/o stilette, agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
2. Il numero, tipo e porto sono disciplinati da specifico regolamento.

Art. 4 – Altri presidi per la difesa personale in dotazione -

1. Per esigenze operative e di difesa personale, gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza - previa apposita formazione - sono muniti, quale dotazione individuale, dei seguenti presidi, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalla Regione Veneto:
 1. spray irritante conforme alla vigente normativa;
 2. bastone distanziatore ovvero bastone estensibile della tipologia consentita dalla normativa vigente;
 3. manette;
 4. ogni altro strumento di autotutela consentito dalla normativa vigente.
2. Gli strumenti di autodifesa e di coercizione sono assegnati in dotazione al personale con provvedimento del Comandante e portati ordinariamente nei servizi di vigilanza nonché nelle attività individuate con specifico ordine di servizio.
3. Nel caso in cui sia espletata, con esito favorevole, la sperimentazione disciplinata dall'art.19 D.lgs n. 113/2018, il Corpo di Polizia Locale provvederà a dotarsi, quale dotazione di reparto, di armi ad impulsi elettrici.
4. La dotazione di cui al comma 3 è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di apposito regolamento per la sperimentazione delle armi ad impulsi

elettrici, così come stabilito dall'art. 19 D.lgs n. 113/2018, nonché all'esito favorevole della sperimentazione stessa e del previo adempimento di ogni disposizione prescritta dalla legge e dai regolamenti in materia.

Art. 5 - Servizi armati -

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e dell'art. 5 della L. 7 marzo 1986 n. 65, i servizi da svolgersi con l'uso dell'arma di ordinanza sono i seguenti:
 - Controllo e pattugliamento del territorio;
 - Controllo dei veicoli su strada;
 - Servizi serali e notturni dalle ore 22,00 alle ore 06,00;
 - Servizi di pronto intervento;
 - Servizi di vigilanza e protezione della casa comunale;
 - Scorte ed eventuali attività di ordine pubblico su indicazioni del Questore.
2. Il Comandante può individuare ulteriori servizi da svolgere con l'ausilio dell'arma in dotazione individuale.
3. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione può essere comunque assegnato, ricorrendo particolari esigenze di servizio, ad uno dei servizi di cui al presente articolo, a condizione che il servizio venga svolto in pattuglia con almeno un operatore munito dell'arma di ordinanza.

CAPO II - IDONEITÀ AL PORTO DELL'ARMA-

Art. 6 - Requisiti per il porto dell'arma -

1. L'assegnazione dell'arma è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998 per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per la difesa personale, ai sensi dell'art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'accertamento sanitario d'idoneità effettuato dal medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Le spese per il rilascio delle certificazioni di cui al presente comma sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
2. L'assegnazione dell'arma d'ordinanza agli operatori di Polizia Locale abilitati è altresì subordinata al conseguimento del prescritto addestramento e al superamento del corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 145/1987, come specificato al successivo art. 19.
3. Periodicamente si procede alla verifica del permanere dei requisiti psico-fisici con le modalità previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998 sopra richiamato e all'accertamento sanitario d'idoneità effettuato dal medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché alla verifica del permanere dei requisiti per la qualità di agente di pubblica sicurezza.
4. L'operatore di Polizia Locale assegnatario dell'arma ha l'obbligo di segnalare al Comandante tutte quelle situazioni personali che ritiene possano potenzialmente creare pregiudizio alla sicurezza sua o di altri ed è inoltre tenuto a dare comunicazione circa l'uso di farmaci che possano incidere sui suoi comportamenti e sulla sua situazione psicofisica o che risultino incompatibili con i requisiti richiesti per il porto dell'arma.

5. Gli accertamenti sul possesso dei requisiti psico-fisici possono essere disposti anche al di fuori dei casi sopra previsti, su richiesta del Comandante, di propria iniziativa o a seguito di segnalazione da parte di uno degli Ufficiali o del medico competente, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza dei requisiti richiesti.
6. In attesa dell'esito degli accertamenti di cui sopra nonché in tutti i casi in cui siano accaduti o siano in atto fatti, comportamenti o situazioni che possano mettere in pericolo la sicurezza dell'operatore o di altri o nei casi in cui l'operatore non dia, per condizioni di salute o comportamento, piena garanzia di affidabilità ovvero quando sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato, il Comandante può disporre, a suo insindacabile giudizio, il ritiro cautelare immediato dell'arma e delle munizioni.
7. Qualora venga comunque accertata l'inidoneità dell'operatore alla dotazione dell'arma, il Sindaco dispone la revoca del provvedimento di assegnazione, dandone comunicazione al Prefetto.

Art. 7 - Assegnazione dell'arma d'ordinanza -

1. Agli addetti ai servizi di cui all'art. 5, l'arma è assegnata di regola in via continuativa, dotata di caricatore di scorta, congiuntamente ad un idoneo quantitativo di munizioni.
2. Il restante personale su disposizione del Comandante può essere chiamato a prestare servizio armato, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5.
3. L'assegnazione dell'arma è disposta, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto e soggetto a revisione annuale.
4. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nella tessera personale dell'appartenente al Corpo, con specifica indicazione anche della matricola dell'arma assegnata.
5. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del suo porto con le modalità di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno n. 145/1987 e al successivo art. 15.
6. L'assegnazione in via continuativa dell'arma consente il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
7. L'arma assegnata in dotazione e le relative munizioni devono essere immediatamente riconsegnate al consegnatario o al subconsegnatario, nei seguenti casi:
 - quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - all'atto del cambiamento di profilo professionale;
 - quando sia stato revocato il provvedimento di assegnazione;
 - quando sia stato disposto il ritiro cautelare dell'arma;
 - quando siano venuti meno i requisiti psico-fisici di cui all'art. 6 o quando l'operatore non sia risultato idoneo al corso per il conseguimento dell'abilitazione all'uso dell'arma ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno alle lezioni regolamentari di tiro a segno previste dalla legge e dal presente regolamento;
 - tutte le volte in cui venga disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

CAPO III - CUSTODIA DELLE ARMI -

Art. 8 - Custodia delle armi -

1. Qualora il numero complessivo delle armi comuni da sparo da custodire, in quanto non assegnate, non sia superiore al limite determinato dall'art. 12, comma 4, del D.M. 145/1987, le stesse sono custodite in apposito locale provvisto di sistemi anti-effrazione e di allarme, all'interno di una cassaforte ad armadio.
2. Diversamente, quando si preveda un incremento anche occasionale del numero delle stesse, con conseguente superamento del limite indicato, dovrà essere istituita l'armeria, ex artt. 12 e ss. del D.M. 145/1987, con le modalità ivi specificate.
3. Le ordinarie modalità di accesso al locale armeria, le relative registrazioni e controlli, potranno essere sostituite con l'adozione di idonei e moderni sistemi elettronici ed informatici.
4. L'Autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge n. 110/1975 ed ha facoltà di eseguire verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per ragioni di sicurezza.

Art. 9 - Consegnatario delle armi -

1. Il consegnatario delle armi e delle munizioni ovvero dell'armeria, qualora istituita, è nominato con provvedimento del Comandante.
2. Il Comandante può altresì nominare uno o più subconsegnatari per la sostituzione del consegnatario, in caso di assenza o impedimento.
3. Il consegnatario e il subconsegnatario sono responsabili della custodia e conservazione delle armi – che non siano assegnate individualmente - e delle munizioni presenti nel deposito/armeria nonché dell'osservanza propria e altrui delle operazioni di armeria. Curano inoltre l'effettuazione di controlli giornalieri e periodici.
4. Il consegnatario e il sub-consegnatario curano inoltre i seguenti adempimenti burocratici;
 - a) predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
 - b) istruzione e predisposizione del provvedimento del Sindaco per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sul tesserino di identificazione o il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;
 - c) predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni al Prefetto per i servizi fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o in supporto ai sensi dell'art. 9 del DM n. 145/1987;
 - d) predisposizione della comunicazione al Prefetto per il porto delle armi in campi di tiro al di fuori del territorio comunale.
5. Il consegnatario e il sub-consegnatario devono informare tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della loro attività.

Art.10 - Registrazioni obbligatorie -

1. Il consegnatario e il subconsegnatario devono curare la registrazione delle seguenti informazioni e operazioni sull'apposito registro ovvero utilizzando un adeguato sistema informatico:
 - l'inventario delle armi e munizioni in dotazione alla Polizia Locale, corredato della relativa documentazione di acquisto o alienazione;
 - la movimentazione delle armi e delle munizioni, corredata della data dell'operazione, degli elementi identificativi dell'arma e del soggetto destinatario, le motivazioni dell'operazione e l'eventuale provenienza o destinazione dell'arma/munizioni;
 - le manutenzioni o riparazioni effettuate sulle singole armi o parti in dotazione, la data ed il nominativo del soggetto che le ha effettuate, con eventuali note sull'esito dell'operazione effettuata;
 - le ispezioni periodiche effettuate dagli organi preposti e gli esiti dei controlli eseguiti con obbligo di fare rapporto al Comandante nel caso in cui vengano rilevate irregolarità.
2. Il consegnatario e il subconsegnatario sono responsabili della custodia, conservazione e tenuta dei registri e della documentazione relativi al deposito/armeria cui sono preposti.

Art.11 - Prescrizioni per la sicurezza -

1. Le armi devono essere prelevate e versate sempre scariche.
2. Le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo appositamente predisposto e non devono assistervi altre persone oltre all'assegnatario dell'arma.
3. Dette prescrizioni devono essere affisse in modo ben visibile nel locale in cui sono depositate le armi.
4. Ciascun assegnatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice della propria arma.
5. Ai fini della sicurezza è necessario che l'assegnatario, il consegnatario e il subconsegnatario considerino l'arma sempre carica fino a quando non abbiano personalmente e visivamente verificato che essa sia scarica.
6. Il consegnatario e il subconsegnatario delle armi effettuano controlli sulle stesse e sulle munizioni con cadenza periodica e collaborano con il Comandante per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Art.12 - Prelevamento e versamento dell'arma -

1. L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario o il subconsegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento di assegnazione ed è consegnata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione in via continuativa o siano venute meno le condizioni per l'assegnazione stessa o quando è stato disposto il ritiro cautelare dell'arma ai sensi del precedente art. 6.
2. In caso di assegnazione non continuativa, l'arma va depositata nel luogo a ciò adibito al termine del servizio ordinato.
3. In caso di assegnazione in via continuativa, l'assegnatario, previa autorizzazione del Comandante, può depositare l'arma nei casi in cui debba assentarsi dal servizio per periodi prolungati di congedo ordinario o straordinario, purchè non vengano superati i

limiti previsti dall'art. 12, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145

4. Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito segnalazione dell'assegnatario, il consegnatario o subconsegnatario, previa accurata verifica, ne ravvisino la necessità e comunque ogni qualvolta presentino anomalie. La sostituzione avviene a cura del consegnatario o subconsegnatario.
5. Le munizioni in dotazione custodite negli appositi armadi, sono sostituite, su disposizione del Comandante, qualora, a seguito di verifica periodica o straordinaria, il consegnatario e/o il subconsegnatario ne ravvisino la necessità.
6. Il consegnatario e/o il subconsegnatario, per i fini di cui ai commi precedenti, effettuano periodicamente scrupolosi controlli dando informazione scritta al Comandante, qualora rilevino criticità.

Art.13 - Doveri dell'assegnatario -

1. L'operatore a cui è assegnata l'arma deve:
 - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e le munizioni e curarne la manutenzione e la pulizia semplice;
 - c) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma e delle munizioni;
 - e) segnalare immediatamente al Comandante o in sua assenza al consegnatario o subconsegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma;
 - f) presentare al consegnatario o subconsegnatario l'arma, dietro loro specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa.
2. **Deve inoltre:**
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia tra colleghi;
 - b) non lasciare incustodita l'arma neppure momentaneamente né depositarla neppure momentaneamente in cassettiere o armadi del proprio ufficio;
 - c) nella propria abitazione riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato), comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, di minori, di persone incapaci o tossicodipendenti. Gli assegnatari in via continuativa che non intendono portare l'arma presso la propria abitazione possono depositarla al termine del servizio giornaliero, sotto la propria esclusiva responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi, nelle apposite cassette di sicurezza assegnate personalmente **ad ogni assegnatario** ed ubicate presso la sede del Comando.

Tale facoltà è subordinata all'effettiva e concreta disponibilità delle cassette.

- d) non lasciare incustodita l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - e) salvo i casi previsti, non consegnare, neppure temporaneamente, l'arma a terzi o permetterne il maneggio;
 - f) ispirarsi costantemente ai criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma.
3. L'assegnatario deve immediatamente segnalare al Comandante l'eventuale uso dell'arma e deve essere redatto, entro il turno di servizio, rapporto scritto da parte dell'operatore.

Art.14 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma -

1. Dello smarrimento o del furto dell'arma o di parti di essa nonché delle munizioni, l'assegnatario deve sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità di Pubblica Sicurezza, dandone contestuale avviso al Comandante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza.

CAPO IV - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA -

Art.15 - Modalità del porto dell'arma -

1. In servizio l'arma deve essere portata con il caricatore pieno innestato e caricatore di scorta, anch'esso pieno. L'arma, qualora dotata, deve essere portata con le sicure inserite.
2. Il personale che effettua servizio esterno in uniforme porta l'arma nella fondina esterna.
3. Nel caso di porto dell'arma in abiti borghesi, gli addetti sono esentati dall'obbligo di portare il caricatore di scorta.
4. In ogni caso di porto dell'arma in abiti borghesi, questa deve essere portata in modo non visibile
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art.16 - Servizi di collegamento e di rappresentanza -

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio di competenza, sono svolti di massima senza armi; tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n. 145/87, al personale a cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nel territorio dei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art.17 -Servizi extraterritoriali per soccorso, in supporto o convenzione-

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso, in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o per servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi ai sensi dell'art. 4 legge n. 65/1986, che il contingente del personale inviato effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
2. Nei casi sopra previsti, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto di Rovigo ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, del numero degli operatori autorizzati a prestare tale servizio armato, del tipo di servizio programmato e della durata presumibile della missione.

Art.18 -Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza-

1. Gli addetti alla Polizia Locale che collaborano con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 esplicano di norma il servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità o diversamente concordato e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

CAPO V - ADDESTRAMENTO

Art.19 -Addestramento al tiro-

1. Gli operatori, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito l'abilitazione all'uso dell'arma al termine di un apposito corso teorico-pratico con esame finale di tiro e gestione dell'arma. Il personale deve inoltre partecipare e superare ogni anno almeno un corso teorico-pratico di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo ovvero partecipare a diversi percorsi formativi.
2. Il Comandante può disporre, anche per singoli operatori, sessioni aggiuntive di addestramento.
3. Nei casi in cui l'esito dell'addestramento sia negativo, il Comandante procede all'immediato ritiro dell'arma e delle munizioni.
4. Gli operatori che prestano servizio armato sono iscritti dal Comando di Polizia Locale a una sezione del Tiro a Segno Nazionale e le relative spese sono a carico dell'Ente.

Art. 20 -Addestramento al tiro facoltativo-

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, assegnatari dell'arma in via continuativa, hanno facoltà di recarsi al poligono di cui all'articolo precedente, di propria iniziativa, per sessioni di addestramento facoltative al tiro fuori dell'orario di servizio.
2. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori orario di lavoro.

CAPO VI- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 -Disciplina transitoria-

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono chiedere entro sessanta giorni dalla predetta data di essere esonerati dall'assegnazione dell'arma. Detta facoltà non è comunque consentita al personale che abbia espresso esplicitamente il proprio consenso all'uso delle armi al momento dell'accesso al Corpo, ivi compresi i casi in cui l'accesso sia avvenuto a seguito di concorsi i cui bandi abbiano previsto quale condizione di ammissione la disponibilità incondizionata al porto delle armi di ordinanza.

Art. 22 - Rinvio a norme di legge e regolamentari -

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n° 65, del D.M. 4 marzo 1987, n° 145 così come modificato dal D.M. 18 agosto 1989, n° 341, del R.D. 18 giugno 1931, n° 773 (TULPS)

e successive modificazioni e integrazioni ed ogni altra disposizione normativa attinente alla materia.

2. Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Art. 23 - Entrata in vigore -

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva ed è comunicato al Prefetto di Rovigo e al Ministero dell'Interno.